



COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI (AQ)

Ufficio del Sindaco

Via Santa Maria di Loreto n. 10 - 67062 Magliano de' Marsi (AQ)

Pec: protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it

Prot. N. **10** del **02.01.2026**

Magliano de' Marsi, 02.01.2026

Ordinanza Sindacale N. **01** del **02.01.2026**

Oggetto: ordinanza divieti di sosta e chiusura al traffico veicolare Via P. Paolini, P.le B. Amiconi e Via Cavour per manifestazione "Gioco del Cacio 2026"

IL SINDACO

VISTO che nel periodo che va dal **04.01 .2026** al **17.02.2026** lungo il giro di "Tornoterra", attuale Via P. Paolini, si svolge il tradizionale gioco del formaggio;

CONSIDERATO che il gioco del formaggio risale a tempi remoti ed è divenuto una tradizione sempre più sentita;

CONSIDERATO che la presenza di veicoli lungo il percorso del gioco compromette lo svolgimento del gioco stesso;

RITENUTO di dover assicurare il normale svolgimento del gioco regolamentando il traffico nella zona interessata mediante l'istituzione di divieto di sosta dal giorno **04.01.2026** al **17.02.2026**;

VISTO l'art. 7 del D. L.vo 30.04.1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. L vo 18.08.2000, n° 267

ORDINA

Dal **04.01.2026** al **17.02.2026**, in Via P. Paolini, P.le B. Amiconi e Via Cavour, lato numeri pari, sono istituiti i seguenti divieti di sosta a tutti i veicoli, con rimozione forzata di quelli eventualmente presenti.

- a) nei giorni dal lunedì al sabato: dalle ore 14:00 alle ore 17:30;
- b) nei giorni di domenica: dalle ore 09:00 alle ore 17:30;
- c) nel giorno **07.02.2026** dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30
- e) nel giorno **17.02.2026** dalle 14:00 alle 18:00.

I divieti di cui sopra non avranno efficacia in caso di condizioni metereologiche avverse tali da impedire lo svolgimento del gioco.

Il Servizio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato dell'apposizione e della successiva rimozione della segnaletica prescritta e della successiva rimozione.

La presente ordinanza è valida nei confronti di tutti i veicoli con le eccezioni e deroghe previste dall'art. 7 del vigente codice della strada (mezzi adibiti a servizi di emergenza, di soccorso, e persone invalide nonché a tutti

i veicoli autorizzati anche verbalmente dagli agenti per le attività connesse all'organizzazione al commercio o residenti per particolari motivi;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili delle sanzioni amministrative ed accessorie (rimozione forzata del veicolo) previste dalla vigente normativa in materia D. lgs. n° 285/92 (Nuovo Codice della Strada);

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti (art. 37 del D. lgs. 30.04.1992, n° 285 ed art. 75 del DPR 16.12. 1992, n° 495), oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 06.12.1971, n° 1034).

**Il Sindaco
F.to Pasqualino DI CRISTOFANO**